

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 49

mercoledì, 13 agosto 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 44	
Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005	
.	4
SEZIONE III	13
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	14
DELIBERAZIONE 30 luglio 2025, n. 67	
Approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2024-2026.	
.	14
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	325
ORDINANZA 7 agosto 2025, n. 106	
L. 228/2012 art. 1 c. 548 O.C.D. n. 35/2018 Demolizione dei Fabbricati Ex Case Popolari e degli edifici privati siti in Quartiere Matteotti Comune di Aulla - Codice Intervento 2012EMS0041-CUP J66C18000720001 Impegno e liquidazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs. n. 50/2016 a favore di Regione Toscana.	
.	325
ORDINANZA 7 agosto 2025, n. 107	
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 L.221/2015 Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico ex art. 55 L 221/2015. Intervento Fiume Serchio- Adeguamento alla portata duecentennale del tratto a valle di Ripafratta fino alla foce in prov. di Pisa, I° stralcio codice 09IR308/G1, CUP J56B19000440001. Affidamento diretto del servizio indagini per la caratterizzazione chimica e geotecnica dei terreni e sedimenti lungo l'alveo del Fiume Serchio. Nomina del RUP e del RUP per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione.	
.	334

SEZIONE I

The background of the page is a complex geometric design. It features several large, overlapping rectangular planes that create a three-dimensional effect, as if they are floating or stacked. These planes are oriented diagonally across the page. The color palette is minimalist, consisting of light gray, white, and a soft pink. The word "SEZIONE I" is prominently displayed in the upper left quadrant of the page. "SEZIONE" is in a large, red, serif font, while the "I" is contained within a light pink circle with a subtle drop shadow, also in a red serif font.

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2025, N. 44

**Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS.
Modifiche alla l.r. 40/2005**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Rete pediatrica. Inserimento dell'articolo 33.1 nella l.r. 40/2005
- Art. 2 - Funzioni della rete pediatrica toscana. Sostituzione dell'articolo 33 bis della l.r. 40/2005
- Art. 3 - Organi della rete pediatrica toscana. Inserimento dell'articolo 33 bis.1 nella l.r. 40/2005
- Art. 4 - Garanzia della continuità assistenziale. Inserimento dell'articolo 33 bis.2 nella l.r. 40/2005
- Art. 5 - Indirizzi regionali. Inserimento dell'articolo 33 bis.3 nella l.r. 40/2005
- Art. 6 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. è opportuno, per rafforzare la rete pediatrica e colmare alcune lacune riscontrate nella disciplina attuale, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni che l'hanno prevista all'interno della l.r. 40/2005, ovvero agli articoli 33 bis e 33 ter della medesima;
2. è necessario, innanzitutto, introdurre in legge la definizione di rete pediatrica, assente nel vigente articolo 33 bis della l.r. 40/2005, dedicato alla rete pediatrica;
3. è opportuno disciplinare puntualmente la struttura organizzativa della rete suddetta, articolandola in un organo con funzioni di indirizzo e governo, il Comitato Strategico, in cui sono rappresentate tutte le figure apicali della sanità toscana, un organo con funzioni propositive e di supporto tecnico, il Comitato Tecnico Organizzativo, ed un organo con funzioni consultive e partecipative, la Consulta Tecnico Scientifica;
4. è opportuno introdurre alcune disposizioni specifiche sul tema cruciale della continuità assistenziale, prevedendo due misure, da adottare, in questa fase, in via sperimentale: un servizio di teleconsulto offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie toscane, e l'attivazione di servizi di guardia medica pediatrica attiva, una all'interno dell'Area vasta Toscana centro, una all'interno dell'Area vasta Toscana nord-ovest e due all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, in considerazione delle dimensioni geografiche di quest'ultima;
5. è opportuno, infine, dettare una norma di chiusura che consenta alla Giunta regionale di adottare indirizzi sul funzionamento interno della rete pediatrica, per la parte non riguardante la continuità assistenziale;

Approva la presente legge

Art. 1

Rete pediatrica.

Inserimento dell'articolo 33.1 nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“Art. 33.1

Rete pediatrica toscana

1. La rete pediatrica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura e ricerca in campo pediatrico svolte dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, dalle aziende sanitarie toscane e dagli altri enti del servizio sanitario regionale.
2. L'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS partecipa a tutti gli organi di governo della rete disciplinati dall'articolo 33 bis.1 e coordina il comitato strategico, organo di indirizzo della rete.”.

Art. 2

Funzioni della rete pediatrica toscana.

Sostituzione dell'articolo 33 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 33 bis della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art 33 bis

Funzioni della rete pediatrica toscana

1. La Regione Toscana, nel riconoscere la peculiarità dell'assistenza pediatrica e la centralità del piccolo paziente e della sua famiglia, garantisce la tutela del minore in tutti i percorsi di cura. Assicura altresì rispetto dei diritti del minore sanciti dalle convenzioni nazionali e internazionali.
2. La rete pediatrica toscana, tramite i suoi organi di governo, assicura la funzione di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria pediatrica al fine di garantire a tutti i cittadini toscani, indipendentemente dal luogo di residenza:
 - a) omogeneità e qualità dell'assistenza pediatrica, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine al luogo di residenza, fatte salve le attività diagnostiche-clinicoterapeutiche a più elevata complessità;
 - b) la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate, intervenendo con progetti specifici nei territori interessati da situazioni di carenza assistenziale anche temporanee;
 - c) percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità pediatrica;
 - d) percorsi per la presa in carico dei pazienti nella fase di transizione dall'età adolescenziale a quella adulta realizzando progettualità e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per favorire tale passaggio;
 - e) sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative omogenee a livello regionale rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie.”.

Art. 3

Organi della rete pediatrica toscana.
Inserimento dell'articolo 33 bis.1 nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 33 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis.1

Organi della rete pediatrica toscana

1. Gli organi di governo della rete pediatrica toscana sono il Comitato Strategico, il Comitato Tecnico Organizzativo e la Consulta Tecnico Scientifica.
2. Il Comitato Strategico della rete pediatrica è costituito dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, che assume le funzioni di coordinatore, dai direttori generali delle altre aziende sanitarie e dal direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato Strategico approva annualmente il documento di programmazione, che viene sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende coinvolte e contiene gli obiettivi che devono essere recepiti nei documenti di programmazione di area vasta ed aziendali.
4. Per la sua attività il Comitato Strategico si avvale del supporto del Comitato Tecnico Organizzativo e della Consulta Tecnico Scientifica.
5. Il Comitato Tecnico Organizzativo è composto da:
 - a) i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali della Regione Toscana, delle aziende ospedaliere universitarie della Regione Toscana, dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;
 - b) i direttori dei dipartimenti materni infantili delle aziende sanitarie toscane o, nel caso in cui tale incarico sia ricoperto da un medico non specialista in pediatria o neonatologia, da un direttore di struttura complessa di neonatologia o di pediatria afferente al dipartimento stesso;
 - c) un rappresentante della Pediatria di Famiglia;
 - d) il direttore del dipartimento specialistico interdisciplinare dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;
 - e) il direttore delle professioni sanitarie infermieristiche dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;
 - f) i responsabili delle reti cliniche specialistiche;
 - g) il dirigente del settore regionale competente per la materia.
6. Il Comitato Tecnico Organizzativo è l'organismo tecnico cui compete la predisposizione delle proposte di linee di indirizzo applicativo per la programmazione annuale della rete da sottoporre al Comitato Strategico o su mandato dello stesso. Al Comitato Tecnico Organizzativo è attribuita la funzione di coordinamento organizzativo della rete pediatrica regionale in attuazione delle linee strategiche e di programmazione decise dal Comitato Strategico.
7. La Consulta Tecnico Scientifica è costituita da professionisti delle aziende sanitarie regionali, da rappresentanti dei pediatri di libera scelta, da rappresentanti delle associazioni dei genitori individuati dalla direzione regionale della Giunta regionale competente in materia sanitaria, su proposta del Comitato Strategico, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
8. La Consulta Tecnico Scientifica ha il compito di promuovere la qualità e sicurezza delle attività della rete pediatrica garantendo:
 - a) la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi per garantire al meglio il bambino nella gestione complessiva della specifica problematica di salute;
 - b) la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici.
9. La partecipazione agli organi di governo della rete pediatrica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborso spese.”.

Art. 4

Garanzia della continuità assistenziale.
Inserimento dell'articolo 33 bis.2 nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 33 bis.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis.2
Garanzia della continuità assistenziale.
1. La Giunta regionale, per assicurare ai bambini toscani la continuità assistenziale nei giorni prefestivi, festivi e nei fine settimana, promuove la sperimentazione del servizio di teleconsulto di cui al comma 2 e del servizio di guardia medica attiva di cui al comma 3.
2. Il teleconsulto, a supporto dei medici di continuità unità assistenziale è offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale promuove le sperimentazioni, all'interno dell'Area vasta Toscana centro e dell'Area vasta Toscana nord-ovest, di un servizio di guardia pediatrica attiva, con sede all'interno di un presidio territoriale, od ospedaliero, della zona distretto individuata nel progetto sperimentale. In considerazione delle sue dimensioni geografiche, all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, le guardie attivate saranno due.
4. Le sperimentazioni hanno una durata di sei mesi e sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione regionale competente in materia sanitaria. Alla fine di tali sperimentazioni, entro il termine di sei mesi, la Regione individua adeguate modalità per garantire la continuità assistenziale pediatrica sull'intero territorio regionale.”.

Art. 5

Indirizzi regionali.
Inserimento dell'articolo 33 bis.3 nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 33 bis.2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis.3
Indirizzi regionali
1. I rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall'articolo 33 bis.1, sono definiti con deliberazioni della Giunta regionale.”.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, è stimata la spesa di euro 182.815,00, di cui euro 121.876,66 per l'annualità 2025 ed euro 60.938,34 per l'annualità 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge ex articolo 74 dello Statuto 18 ottobre 2024, n. 7

Proponente: Comuni di Talla, Anghiari, Chitignano e Castiglion Fiorentino.

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2025

Approvata in data 30 luglio 2025

Divenuta legge regionale 33/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)